

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BancAnagni Credito Cooperativo - Società Cooperativa - ABI: 08344

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A162428 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 324
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e Codice Fiscale n. 00088800602
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Sede legale e direzione: 03012 Anagni (FR) - Piazza G. Marconi, 17 - Tel. 0775.73391 - Fax 0775.728276
PEC: segreteria@pec.anagni.bcc.it - e-mail: ba_info@bancanagni.it - sito web: www.bancanagni.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice o a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

COMMISSIONI PERIODICHE	3% Minimo: € 40,00
------------------------	--------------------

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

PERIODO APPL. COMM. PERIODICHE	ANNUALE
--------------------------------	---------

ALTRE CONDIZIONI	
Spese per l'informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi)	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	€ 0,80
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma cartacea	€ 0,80
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma elettronica	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente nella misura prevista dalla legge tempo per tempo in vigore
Spese vive	Recuperate nella misura effettivamente sostenuta

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese redazione testo	€ 100,00
-----------------------	----------

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Immediati, ferme restando in capo al fideiussore tutte le obbligazioni in essere al momento del recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Anagni Soc. Coop.

Ufficio Reclami

Piazza G. Marconi n. 17 - 03012 Anagni FR

Fax: 0775.7339369

e-mail: ba_reclami@bancanagni.it

pec: reclami@pec.anagni.bcc.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.